

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1853

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI MAURO LUIGI, ABENANTE, AVOLIO, CINCIARI RODANO MARIA LISA, FIBBI GIULIETTA, FIUMANÒ, GATTO, GESSI NIVES, GRIMALDI, MAGNO, MAZZONI, MINASI, MATARRESE, MARRAS, OLMINI, FRANCO PASQUALE, RAJA, RAUCCI, ROSSINOVICH, SULOTTO, SPECIALE, TOGNONI, VENTUROLI

Presentata il 13 novembre 1964

Accertamenti dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dalla sentenza della Corte costituzionale del 26 giugno 1962, n. 65, scaturiva la esigenza di regolamentare in modo organico l'intera materia relativa all'avviamento al lavoro della mano d'opera in agricoltura, le modalità di accertamento delle giornate lavorative dei braccianti agricoli ai fini della iscrizione negli elenchi anagrafici nonché la sistemazione di tutta la questione del pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro agricolo.

Purtroppo, dopo oltre due anni dalla predetta sentenza, si deve constatare una totale assenza di iniziativa legislativa da parte del Governo in questa direzione.

Ai problemi urgenti che la sentenza sollevò e cioè:

a) garantire le prestazioni previdenziali ai lavoratori agricoli delle provincie in cui era in vigore il sistema di accertamento dei contributi agricoli unificati basato sull'impiego medio presunto di mano d'opera per ettaro-coltura;

b) assicurare il pagamento, sia pure parziale, dei contributi da parte dei datori di lavoro agricolo.

Si provvide con la legge 5 marzo 1963, n. 322.

Si colse l'occasione di questa legge per mettere le mani su un istituto democratico dei

lavoratori: le commissioni comunali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, togliendo ad esse ogni potere decisionale in ordine alle variazioni, iscrizione e cancellazione negli elenchi anagrafici trasferendo tali poteri ad un organismo burocratico e facilmente influenzabile dagli agrari qual'è il Servizio dei contributi unificati.

La legge, comunque, aveva un carattere dichiaratamente transitorio in attesa di una sistemazione complessiva della materia, ma a ciò, come si è detto, non si è affatto provveduto lasciando scoperto da precise norme legislative un settore così importante della previdenza.

La questione ancor più grave è che di questa carenza legislativa ci si è avvalsi per tentare di modificare il sistema di accertamento presuntivo senza preventivamente regolamentare l'intera materia. Infatti, le Commissioni provinciali per gli elenchi anagrafici delle provincie ove era in vigore il sistema di accertamento presuntivo, sotto la spinta dei prefetti, hanno adottato le decisioni che modificano appunto tale sistema.

Queste decisioni, tenuto conto delle zone in cui dovrebbero attuarsi, significano, in pratica mettere alla mercé degli agrari non solo i diritti previdenziali dei lavoratori agri-

coli ma, in conseguenza, le stesse libertà politiche e sindacali dei lavoratori.

Tutto ciò non poteva che provocare, come ha provocato, le vivaci proteste dei lavoratori e delle loro organizzazioni sindacali. In queste ultime settimane si sono susseguiti, con partecipazioni sempre più massicce, gli scioperi unitari e le manifestazioni di protesta delle centinaia di migliaia di lavoratori che vedono offesi i loro diritti dalle decisioni delle commissioni provinciali per gli elenchi anagrafici e dalla carenza di iniziative legislative in materia da parte del Governo.

È ben vero che il sistema di accertamento presuntivo deve essere modificato ma ciò non può avvenire nel modo come hanno inteso risolverlo le commissioni provinciali per gli elenchi anagrafici ma attraverso una regolamentazione generale della materia che garantisca i lavoratori da ogni possibile abuso padronale.

La proposta di legge che sottoponiamo al vostro esame ha lo scopo da una parte di affrontare e risolvere in via transitoria il

problema urgentissimo della garanzia delle prestazioni ai lavoratori agricoli attraverso una, ormai necessaria, proroga parziale della legge 5 marzo 1963, n. 322, dall'altra però vuole creare le condizioni per pervenire, in un ragionevole lasso di tempo, ad una soluzione globale della questione. A tal fine si propone la istituzione di una commissione col compito di studiare la materia e formulare le relative proposte di soluzione al Governo.

Noi siamo del parere che un serio studio e dibattito nella commissione nella quale sono rappresentati il Governo, gli enti previdenziali ed i sindacati, possa essere produttore di buoni risultati che faciliteranno certamente i compiti del Governo e delle stesse assemblee parlamentari nell'affrontare, successivamente, la questione.

I motivi che abbiamo sommariamente esposti sono sufficienti, a nostro avviso, ad evidenziare l'urgenza ed importanza della proposta ed a raccomandarne la sua approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una Commissione consultiva composta di:

a) sei rappresentanti dei lavoratori agricoli designati dalle organizzazioni sindacali della C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. in ragione di due per ognuna di esse;

b) due rappresentanti dei datori di lavoro in agricoltura designati dalla Confederazione italiana dell'agricoltura;

c) due rappresentanti dei coltivatori diretti designati uno dalla Confederazione nazionale coltivatori diretti, uno dalla Alleanza nazionale dei contadini;

d) un rappresentante dell'I.N.P.S.

La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un suo delegato.

La Commissione ha il compito di studiare e proporre al Governo, entro il termine di sei mesi, le soluzioni in ordine: alla regolamentazione dell'avviamento al lavoro della manodopera in agricoltura; alle modalità per l'accertamento, ai fini della posizione assicurativa e previdenziale, dei braccianti agricoli,

dei salariati fissi, dei compartecipanti, coloni e mezzadri impropri comunque denominati; alle norme per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro agricolo.

Sulla base degli studi e delle proposte della Commissione il Governo presenterà al Parlamento, entro due mesi dalle conclusioni dei lavori della Commissione stessa, il disegno di legge inteso a regolare la materia predetta in tutto il territorio nazionale.

ART. 2.

Le norme previste dal primo e secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322, sono prorogate fino all'entrata in vigore di una nuova legge che regolamenti la materia relativa in tutto il territorio nazionale.

ART. 3.

Per le nuove iscrizioni e le variazioni negli elenchi anagrafici provvedono, a seguito di domanda del lavoratore, le Commissioni comunali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75.

Le stesse Commissioni provvedono alla cancellazione quando accertino che l'interessato ha perduto il titolo alla iscrizione negli elenchi.

ART. 4.

Per l'accertamento dei contributi di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni, dovuti nelle provincie nelle quali era in vigore il sistema di accertamento presuntivo, il datore di lavoro od il concedente, sono tenuti, a decorrere dall'annata agraria 1964-65, a presentare:

a) denuncia trimestrale dei braccianti agricoli impiegati nel corso di ciascun trimestre indicante le generalità di ciascun lavoratore per le giornate effettuate;

b) denuncia annuale dei salariati fissi impiegati nel fondo indicante le esatte generalità dei salariati stessi;

c) denuncia annuale dei compartecipanti familiari, dei mezzadri, dei piccoli coloni e dei membri della famiglia mezzadrile e colonica cui il fondo è stato concesso indicante le esatte generalità di ciascuna nonché la esatta estensione del terreno concesso.

Nei casi di omessa o infedele denuncia il datore di lavoro od il concedente è punito con l'ammenda da lire 100.000 fino a lire 200.000 oltre al pagamento del doppio dei contributi dovuti ed eventualmente evasi.